REGOLAMENTO (CEE) N. 3509/82 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1982

che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nel periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1983

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca [1], in particolare l'articolo 13, paragrafo 7,

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3796/81 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano, a talune condizioni, interventi per i prodotti di cui all'allegato I, parti A e D, del regolamento suddetto; che il valore della compensazione finanziaria deve essere diminuito del valore, fissato forfettariamente, dei prodotti destinati a fini diversi dal consumo umano;

considerando che il regolamento (CEE) n. 697/71 della Commissione [2] ha fissato le destinazioni dei prodotti ritirati; che occorre fissare forfettariamente il valore di questi per ciascuna delle destinazioni, prendendo in considerazione le entrate medie ottenute mediante tale collocamento;

considerando che, sulla base dei dati relativi a tale valore, è opportuno fissare il valore forfettario per il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1983 come indicato nell'allegato;

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3137/82 della Commissione [3], l'organismo incaricato della concessione della compensazione finanziaria è quello dello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta; che è pertanto opportuno che il valore forfettario detraibile sia quello applicato in tale Stato membro;

considerando che le disposizioni sopraccitate s'applicano ugualmente all'anticipo sulla compensazione finanziaria di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2202/82 del Consiglio [4];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il valore forfettario per il calcolo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3796/81 per i prodotti ritirati dalle organizzazioni di produttori ed utilizzati a fini diversi dall'alimentazione umana e dell'anticipo corrispondente è fissato come indicato in allegato per ciascuna delle destinazioni indicate.

Articolo 2

Il valore forfettario detraibile dall'importo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente è quello applicato nello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1983.

Esso si applica sino al 31 dicembre 1983.

[1] GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
[2] GU n. L 77 dell'1. 4. 1971, pag. 69.
[3] GU n. L 335 del 29. 11. 1982, pag. 1.
[4] GU n. L 235 del 10. 8. 1982, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1982.

Per la Commissione
Giorgios CONTOGEORGIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Destinazione dei prodotti ritirati	ECU/t
1. Utilizzazione dei prodotti, previa essiccazione e frantumazione o trasformazione in farina, per l'alimentazione animale :	
a) per le aringhe e gli sgombri :	
— Danimarca, Francia	65
— Regno Unito	45
— altri Stati membri	20
b) per i gamberetti grigi del genere « Crangon crangon » :	
— Danimarca	60
— altri Stati membri	10
c) per gli altri prodotti :	
— Danimarca, Francia	60
— Italia, Belgio	35
— altri Stati membri	15
2. Utilizzazione diversa da quella prevista al punto 1 per l'alimentazione animale (compresa l'esca) :	
a) per le sardine e le acciughe :	
— Francia	20
— Italia	50
— altri Stati membri	40
b) per gli altri prodotti :	
— Regno Unito	20
— Francia, Irlanda	30
— altri Stati membri	55
3. Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione	0